

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

L'Unione Europea si è posta l'ambizioso obiettivo di raggiungere la riduzione di almeno il 55% dei gas effetto Serra entro il 2030, rispetto i livelli del 1990, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per raggiungere tale obiettivo l'UE ha definito un percorso di avvicinamento che guida le aziende e i cittadini verso la neutralità climatica.

All'interno di tale politica rientra il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in vigore dal 1° ottobre 2023, che introduce una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell'Unione europea basata sul così detto "meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere" denominato **CBAM** ("Carbon Border Adjustment Mechanism").

Tale strumento prevede l'introduzione di un "tributo ambientale" che vada a contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori da paesi Extra UE. Il CBAM applica un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, equiparando il prezzo di carbonio dei prodotti nazionali e delle importazioni.

Il Regolamento prevede due fasi di implementazione:

1. **Fase transitoria** (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025): si effettua una raccolta dei dati relativi alla quantità di prodotti in entrata in unione soggetti a CBAM, si valutano le emissioni incorporate, si iniziano le attività autorizzative dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti.
2. **Fase definitiva** (dal 1° gennaio 2026): inizio di raccolta dei dati per la prima dichiarazione CBAM: relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, da presentare entro il 31/05/2027.

Nella fase transitoria i soggetti individuati (importatore o rappresentante indiretto di [art. 2 del Reg. 2023/1773](#)) sono tenuti a raccogliere dati su base trimestrale e a trasmetterli alla commissione, il primo rapporto relativo al **IV trimestre 2023** dovrà essere presentato entro **31 gennaio 2024**.

Tali soggetti dovranno ottenere un'autorizzazione dagli enti Competenti (Ministero dell'Ambiente e transizione Energetica) entro il 31 dicembre 2025.

Fase transitoria – (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025)

In questa prima fase, il CBAM si applica a sei settori (*prodotti siderurgici, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno*) ritenuti ad alta intensità di carbonio a causa delle elevate emissioni di gas effetto serra associate ai processi di produzione, del rischio di rilocalizzazione delle emissioni e della fattibilità pratica.

Saranno, quindi, raccolte informazioni relative a:

1. la **quantità di prodotti CBAM** importati nel trimestre per ogni tipologia di merce soggetta;
2. le **emissioni di CO₂ dirette e indirette** contenute in tali merci, utilizzando le stesse modalità di calcolo applicate per il sistema ETS. Le emissioni delle merci vengono inoltre differenziate in base alla categorizzazione delle merci:
 - Merci semplici: merci prodotte con materiali in entrata a zero emissioni incorporate, le emissioni sono legate esclusivamente al processo di produzione delle merci.
 - Merci complesse: è necessario includere anche le emissioni incorporate nella produzione dei precursori utilizzati nel processo di produzione.

Inoltre:

- Se disponibili si utilizzeranno le **emissioni effettive** derivanti da misurazioni dirette o da dati specifici derivanti dal processo di produzione, altrimenti ci si baserà su dati di **emissioni predefinite**;
3. i **prezzi di queste emissioni**, inclusi i costi del carbonio eventualmente sostenuti nel Paese di origine riguardanti le emissioni incorporate nelle merci CBAM.

La relazione CBAM sarà inviata entro un mese dalla chiusura del trimestre, sul “**registro transitorio**” per il quale l’importatore (o il suo rappresentante doganale) deve effettuare una richiesta all’[Agenzia delle Dogane](#).

Le informazioni contenute nelle relazioni CBAM verranno controllate dalla Commissione.

Se quest’ultima riscontra dichiarazioni irregolari o incomplete, si può incorrere in **sanzioni tra i 10 e i 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non comunicate**. In caso le dichiarazioni errate siano più di due, o se la dichiarazione viene omessa per un periodo superiore ai sei mesi, la sanzione sarà di importo più elevato.

Fase attuativa (dal 1° gennaio 2026)

Il **1° gennaio 2026** il Regolamento CBAM entrerà definitivamente in vigore. In questa fase, all'obbligo di **rendicontazione** si aggiunge il pagamento vero e proprio dell'**imposta**, sotto forma di **acquisto di certificati CBAM**, del valore corrispondente alle emissioni di CO₂ incorporate nei prodotti CBAM importati. Tali certificati avranno un prezzo (€/ton CO₂ immessa in atmosfera) calcolato in base al prezzo medio d'asta settimanale delle **quote EU ETS**.

I dichiaranti CBAM autorizzati dovranno garantire che il totale dei certificati in loro possesso copra almeno l'80% delle emissioni contenute nei prodotti importati da inizio anno solare.

CBAM: guida per gli importatori

Per tutti gli importatori di merci soggette al CBAM è necessario verificare e assicurarsi di essere a conoscenza e in conformità con la nuova normativa, a tal fine l'Unione Europea ha definito una semplice checklist che può essere usata, non solo dall'importatore, ma anche dal rappresentante doganale.

1. **VERIFICARE** se le merci che vengono importate sono elencate nell'**Allegato I del Regolamento CBAM** e quindi mettersi in contatto con l'Autorità Nazionale Competente del Paese in cui è stabilita l'azienda (per l'Italia è il *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*).
2. **REGISTRARSI**, tramite l'autorità nazionale competente, al **registro transitorio CBAM** dove vanno caricate le relazioni trimestrali sulle emissioni incorporate nelle merci importate.
3. **ASSICURARSI** che i partner commerciali al di fuori dell'UE siano a conoscenza delle **linee guida dettagliate** fornite dalla Commissione europea sui beni che rientrano nel campo di applicazione e sulle modalità di calcolo delle emissioni incorporate.
4. **SEGUIRE** il **materiale e i moduli di formazione generale** e settoriale messi a disposizione dalla Commissione europea per assicurarvi di sapere cosa aspettarvi dalle nuove regole e dai nuovi strumenti di rendicontazione.
5. **INVIARE** la prima relazione trimestrale CBAM entro il **31 gennaio 2024**, relativa alle importazioni effettuate nel quarto trimestre del 2023, e monitorare costantemente il **sito web dedicato** per gli ultimi sviluppi in vista della fase definitiva nel 2026.
6. Nel primo anno gli importatori potranno effettuare la comunicazione scegliendo una delle tre modalità individuate:
 - a. Relazione completa conforme alla nuova metodologia (metodo UE);
 - b. Relazione basata sul sistema nazionale dei paesi terzi equivalenti;
 - c. Relazione basata su valori di riferimento.

Il CBAM non si applica alle importazioni da paesi rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) o paesi con sistemi ETS nazionali pienamente integrato, come quelli **SEE** (Spazio Economico Europeo) e dell'**EFTA** (European Free Trade Association - Associazione europea di libero scambio). Sono inoltre esentate consegne merci il cui valore non supera i 150€, nonché merci utilizzate per attività militari.

CBAM: obblighi degli importatori in sintesi

OBBLIGO	DESCRIZIONE	SCADENZE
Invio Relazione CBAM	Entro un mese dalla fine di ogni trimestre, l'operatore deve presentare alla Commissione la Relazione CBAM, dove sono riportate le informazioni relative ai prodotti importati nel trimestre (quantitativo di beni CBAM per ogni tipo di merce, tonnellate di emissioni dirette e indirette incorporate calcolate con i metodi del sistema ETS, prezzo delle emissioni e del carbonio pagato nel Paese di origine).	1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025
Status "Dichiarante CBAM autorizzato"	L'importatore deve richiedere all'agenzia doganale, attraverso il registro CBAM, lo status di "dichiarante CBAM autorizzato" . In questo modo può procedere all'importazione di prodotti interessati dal Regolamento.	Dal 1° gennaio 2025
Presentazione dichiarazione CBAM	Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante CBAM deve presentare la dichiarazione CBAM attraverso il registro, per comunicare i dati relativi alle importazioni dell'anno precedente (quantità di prodotti CBAM importati nel precedente anno solare, relative emissioni, numero di certificati CBAM restituiti e copie delle relazioni di verifica delle emissioni).	Dal 1° gennaio 2026
Verifica emissioni CO₂ incorporate	Il dichiarante deve garantire che le emissioni incorporate, riportate nella dichiarazione CBAM, siano verificate da un ente accreditato.	
Acquisto certificati CBAM e successiva restituzione	Il dichiarante deve acquistare i certificati CBAM per una quota che possa coprire le emissioni incorporate nella merce importata nell'anno precedente. Entro il 31 maggio di ogni anno (la prima volta nel 2027 per il 2026), deve restituire, tramite registro CBAM, un numero di certificati CBAM pari alle emissioni incorporate riportate nella Dichiarazione CBAM, pena sanzioni.	

SEA Consulenze e Servizi S.r.l., è a completa disposizione dei propri clienti per supportarli negli adempimenti previsti dal regolamento CBAM e per valutare l'impronta di carbonio dell'azienda. Per contattare un consulente esperto è possibile scrivere a erica.ambrosi@seaconsulenze.it, matteo.buffa@seaconsulenze.it, alessandro.chiste@seaconsulenze.it o elena.dallalibera@seaconsulenze.it